

STATUTO

Art. 1 Nome e sede

1.1 Con il nome

SÜGB - Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe
[ASMP - Association Suisse de Surveillance de Matériaux de construction pierreux]
[ASMP - Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzioni pietrami]

è costituita ai sensi dell'art. 60 ss. C.C. un'associazione per le imprese dell'industria dei materiali di costruzione pietrame. L'industria dei materiali di costruzione pietrame comprende tra l'altro i seguenti settori:

- estrazione e trattamento di pietrami granulati da fonti primarie e secondarie
- produzione di miscele
- produzione di calcestruzzo
- produzione industriale di prefabbricati in calcestruzzo e di elementi in calcestruzzo nonché
- gestione di discariche di materiali inerti comprese le discariche di materiali di scavo e gli impianti di smistamento per materiali ingombranti.

1.2 Sede dell'ASMP è Berna.

Art. 2 Finalità

2.1 L'ASMP intende garantire l'assicurazione della qualità nel campo dei materiali di costruzione pietrame.

2.2 A questo scopo ha la facoltà di eseguire le ispezioni e certificazioni richieste ai sensi delle condizioni quadro legali di volta in volta in vigore (leggi, ordinanze, direttive ufficiali, norme, nonché direttive, norme e prescrizioni interne dell'associazione) presso le imprese e i gruppi di imprese aderenti dell'industria dei materiali di costruzione pietrame. Mediante l'ispezione dei suoi membri influisce sul livello delle attività e dei prodotti dell'intera categoria professionale ed è così indirettamente utile anche agli interessi generali ideali ed economici dell'industria dei materiali di costruzione pietrame.

2.3 L'ufficio di certificazione dell'associazione conferisce a quelle imprese che soddisfano le premesse un certificato (= attestato di conformità) utilizzabile dall'impresa nei confronti di terzi, solo integralmente e nella forma originale, e le autorizza a contrassegnare i loro prodotti da costruzione sull'elenco dei tipi e sulla bolla di consegna con il relativo marchio di conferma della certificazione. Qualora le premesse non siano più soddisfatte, l'associazione revoca il certificato, il marchio e l'autorizzazione.

L'ufficio d'ispezione dell'associazione ispeziona in loco il controllo aziendale della produzione e le procedure per garantire la conformità alle prescrizioni di legge e altre prescrizioni.

- 2.4 L'ispezione e la certificazione, incluso il conferimento, l'utilizzazione, l'uso e la revoca del certificato e del marchio, sono regolati nella rispettiva 'Procedura d'ispezione e di certificazione'.
- 2.5 L'associazione può riscuotere tariffe a copertura dei costi per la sua attività d'ispezione e certificazione.
- 2.6 L'associazione può esercitare tutte le attività che reputa idonee a promuovere la finalità dell'associazione o che sono in relazione con tale finalità.
- 2.7 L'ASMP informa i suoi membri sugli sviluppi tecnici, si occupa delle relative pubbliche relazioni e con il suo operato promuove in generale la reputazione dell'industria dei materiali di costruzione pietrame.
- 2.8 L'ASMP è autorizzata a sollevare opposizione e reclami, qualora siano utili alla finalità dell'associazione.

Art. 3 Adesione

- 3.1 Può divenire membro attivo - indipendentemente dalla sua appartenenza a una qualsiasi organizzazione - qualunque impresa che in Svizzera e/o nei paesi stranieri limitrofi operi con insediamenti propri nell'industria dei materiali di costruzione pietrame (estrazione e trattamento di pietrami granulati da fonti primarie e secondarie, produzione di miscele, produzione di calcestruzzo, produzione industriale di prefabbricati in calcestruzzo e prodotti in calcestruzzo, gestione di discariche di materiali inerti compreso discariche di materiali di scavo e impianti di smistamento per materiali edili ingombranti). Con l'ammissione nell'associazione ogni membro attivo si impegna a rispettare il presente statuto, nonché le direttive della 'procedura d'ispezione e di certificazione' avente valore normativo (art. 2.4).
- 3.2 Possono essere membri ospiti le associazioni o le organizzazioni affini alla branca, che hanno un rapporto diretto o indiretto con l'attività dell'associazione.
- 3.3 Il Comitato direttivo decide in merito alla domanda di ammissione (dichiarazione di adesione), da inoltrare per iscritto per essere ammessi nell'associazione come membro attivo o membro ospite. Il Comitato direttivo può rifiutare l'ammissione, soprattutto se il richiedente è stato escluso da un'altra associazione d'ispezione o se dei contratti d'ispezione e di certificazione in essere siano stati disdettati.

Se la domanda viene respinta, il richiedente può rivolgersi all'Assemblea generale. La richiesta di valutazione della decisione negativa da parte dell'Assemblea generale deve essere presentata alla cancelleria entro due settimane dall'invio della notifica di rigetto.

- 3.4 In caso di decesso di un imprenditore associato, gli subentrano nell'adesione i suoi eredi. Per il resto l'adesione termina con l'uscita o l'esclusione del membro o con lo scioglimento dell'associazione; inoltre termina in seguito a fallimento o liquidazione, eccetto nei casi in cui il curatore fallimentare o il liquidatore presentino in tempo utile richiesta di proseguimento dell'adesione. La richiesta viene trattata dal Comitato direttivo.
- 3.5 L'uscita può essere dichiarata solo per la fine di un anno di esercizio osservando un preavviso di 6 mesi e mediante lettera raccomandata.

3.6 Un membro può essere escluso dall'associazione su delibera del Comitato direttivo se:

- danneggia gravemente le finalità, gli interessi o la reputazione dell'associazione;
- non osserva la procedura d'ispezione e di certificazione, nonché la procedura di verifica (articolo 2.4);
- non rispetta le delibere degli organi dell'associazione prese in conformità allo statuto.

Prima di procedere all'esclusione, il Comitato direttivo dà al membro la possibilità di esprimersi entro 14 giorni in merito alla minacciata esclusione. Su richiesta, l'esclusione può essere esaminata dall'Assemblea generale ai sensi del punto 3.3 cpv. 2.

3.7 Con l'uscita dall'associazione, il membro perde qualunque diritto a un eventuale patrimonio dell'associazione. I diritti dell'associazione nei confronti del membro uscente non sono pregiudicati dall'uscita. In particolare i contributi e le spese devono essere pagati fino alla fine dell'anno di esercizio in cui il membro esce dall'associazione. I membri dimessi e i loro successori legali rispondono nei confronti dell'ASMP per tutti gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'associazione.

3.8 Il contributo annuo per i membri attivi è composto da:

- a) un contributo base per ogni azienda ispezionata, minimo però un contributo di base;
- b) un contributo per ogni ispezione corrispondente al tariffario dell'associazione.

I membri ospiti pagano una quota forfetaria come contributo annuo.

3.9 L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 4 Organi

4.1 Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale (Art. 5)
- il comitato direttivo (Art. 6)
- l'organo di revisione (Art. 7)
- la direzione (Art. 8)
- l'organo di controllo tecnico (Art. 9)
- la direzione dell'ufficio di certificazione,
la direzione dell'ufficio d'ispezione,
la direzione dell'esecuzione di programma EDP (Art. 10)
- le commissioni di esperti (Art. 11)

4.2 I membri del comitato direttivo e della direzione, nonché la direzione dell'ufficio di certificazione, la direzione dell'ufficio d'ispezione e gli ispettori e la direzione dell'esecuzione di programma EDP, durante e dopo l'esercizio della loro carica devono trattare con la massima riservatezza i processi commerciali e aziendali interni di cui sono venuti a conoscenza. In particolare le informazioni sull'andamento e i risultati dell'ispezione e della certificazione sono consentite solo con il benessere del cliente interessato. Questa regola non vale per le richieste di informazione da parte delle autorità competenti. In tali casi il cliente interessato

deve essere informato sulla fattispecie e sul contenuto dell'informazione nonché sui documenti eventualmente consegnati.

- 4.3 Il responsabile dell'ufficio di certificazione, il responsabile dell'ufficio d'ispezione e il responsabile dell'esecuzione di programma EDP, insieme ai loro sostituti, nonché gli ispettori devono eseguire tutte le misure d'ispezione e di certificazione in modo imparziale senza distinzione del cliente in questione.

Art. 5 Assemblea generale

- 5.1 L'assemblea generale delibera in merito a:

- l'elezione del presidente e dei membri del comitato direttivo dell'associazione
- l'elezione dell'organo di revisione
- le modifiche dello statuto
- l'approvazione dei conti e lo scarico al comitato direttivo e alla direzione
- l'approvazione del budget e determinazione di contributi base, contributi e quote forfetarie
- l'approvazione del verbale dell'assemblea generale
- il riesame delle richieste di ammissione
- la fusione con altre organizzazioni
- lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea generale non ha alcuna influenza diretta sulla gestione operativa.

- 5.2 L'assemblea generale ordinaria, che si occupa dell'approvazione dei conti, si svolge nel corso del primo semestre dell'anno. È convocata per iscritto dal presidente con comunicazione dell'ordine del giorno e rispettando un termine di almeno 14 giorni di anticipo. Un'assemblea generale viene convocata anche quando almeno il 20% dei membri o il comitato direttivo lo richiedono, indicandone lo scopo e i motivi. L'assemblea generale delibera soltanto sugli argomenti all'ordine del giorno elencati nella convocazione.
- 5.3 Ogni membro attivo ha diritto al voto e dispone di un numero di voti corrispondente al numero di contributi base che paga.
- 5.4 Ogni membro ospite ha diritto al voto e dispone di un voto.
- 5.5 È ammessa la rappresentanza in base a una delega scritta. La votazione avviene mediante scrutinio palese, purché non sia presentata richiesta di voto segreto e la richiesta sia accettata dalla maggioranza. L'assemblea generale delibera con maggioranza semplice dei voti indipendentemente dal numero dei membri rappresentati, all'infuori dei casi di cui agli articoli 12.1 e 12.2. Le astensioni dal voto non vengono considerate. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.
- 5.6 Le assemblee generali sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente. Sul loro svolgimento viene redatto un verbale.
- 5.7 Delibere urgenti dell'assemblea generale possono essere prese anche per via epistolare. Una delibera epistolare dei membri è valida se non ha per oggetto la modifica dello statuto o lo scioglimento o la fusione dell'associazione e se la proposta di delibera inoltrata per iscritto è stata approvata per iscritto entro 30 giorni e da una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei voti inviati.

Art. 6 Comitato direttivo

- 6.1 Il comitato direttivo si assume tutti i compiti dell'ASMP, nella misura in cui il presente statuto non li attribuisca esplicitamente ad altri organi dell'associazione. Tra i compiti del comitato direttivo rientrano in particolare:
- pianificazione ed esecuzione delle attività nell'ambito dello statuto e delle delibere dell'associazione;
 - elezione e insediamento di una direzione, di un terzo dei membri dell'organo tecnico di controllo, della direzione dell'ufficio di certificazione, della direzione dell'ufficio d'ispezione e commissioni di esperti, nonché della direzione dell'esecuzione di programma EDP;
 - preparazione e approvazione del rendiconto annuale nonché del budget da inviare all'attenzione dell'assemblea generale;
 - approvazione di regolamenti e checklist destinati all'ispezione e certificazione, come pure del capitolato degli obblighi del direttore generale, del responsabile dell'ufficio di certificazione, del responsabile dell'ufficio d'ispezione e del responsabile dell'esecuzione di programma EDP;
 - ammissione ed esclusione di membri;
 - regolazione dell'autorizzazione a firmare.

Il comitato direttivo dirige gli affari dell'associazione, ma non può influire sulle attività tecniche che sono direttamente correlate con la valutazione di conformità operativa. All'occorrenza può formare una commissione alla quale assegnare determinati lavori.

I membri del comitato direttivo, dell'organo di controllo tecnico e delle commissioni di esperti ricevono per la loro attività un congruo compenso, fissato dal comitato direttivo.

- 6.2 Il comitato direttivo è composto da almeno cinque membri, eletti dall'assemblea generale. Rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieletti. Un membro del comitato direttivo uscente durante il periodo della sua carica può essere sostituito. La durata della carica inizia con l'elezione da parte dell'assemblea generale. Il comitato direttivo designa al massimo due vicepresidenti e per il resto si costituisce da sé.
- 6.3 Le sedute del comitato direttivo sono convocate dal presidente, e in caso di suo impedimento da un vicepresidente o dalla cancelleria, su richiesta di almeno tre membri del comitato. Le delibere sono prese con maggioranza semplice. Non è ammessa la delega di componenti del comitato direttivo. Decisioni valide su altri punti non elencati nell'ordine del giorno possono essere prese solo all'unanimità e solo se tutti i membri sono presenti o danno successivamente la loro approvazione. Sulla seduta del comitato direttivo, della commissione e delle commissioni di esperti si tiene un verbale.

Art. 7 Organo di revisione

L'assemblea generale nomina un organo fiduciario esterno, che è membro della Camera fiduciaria ed esegue la revisione in base ai principi della Camera. L'organo di revisione controlla che il bilancio e il conto profitti e perdite corrisponda alla contabilità e che questa sia stata tenuta in modo adeguato. Stende un rapporto scritto sulle sue impressioni e lo invia all'attenzione dell'assemblea generale. L'organo di revisione rimane in carica per un anno di esercizio e può essere rieletto.

Art. 8 Direzione

La direzione cura gli affari dell'associazione attenendosi al presente statuto e alle delibere dell'assemblea generale e del comitato direttivo dell'associazione. Partecipa alle sedute degli organi dell'associazione con funzione di consulenza.

Art. 9 Organo di controllo tecnico

- 9.1 L'associazione dispone di un organo di controllo tecnico, il quale è composto da sei membri, di cui tre sono membri effettivi e tre membri supplenti. I membri effettivi sono invitati a tutte le sedute dell'organo di controllo tecnico ed eleggono il presidente dalla loro cerchia. In caso di assenza o di ricusa il membro effettivo fa ricorso a un membro supplente imparziale.
- 9.2 Il comitato direttivo elegge un membro effettivo e un membro supplente dell'organo di controllo tecnico. Il membro effettivo eletto dal comitato direttivo designa gli altri due membri effettivi, di cui uno rappresenta il settore costruzioni (rappresentante dei clienti) e uno il settore ingegneria e architettura (rappresentante progettazione). Il membro effettivo rappresentante il settore costruzioni e il membro effettivo rappresentante l'ingegneria e l'architettura designano un membro supplente ciascuno, che copre gli interessi dello stesso settore. I membri effettivi e i membri supplenti dell'organo di controllo tecnico non devono fare parte del comitato direttivo. Rimangono in carica per 3 anni e allo scadere della carica tutti i membri dell'organo di controllo tecnico possono essere rieletti. Nei rimanenti settori l'organo di controllo tecnico si costituisce da sé.
- 9.3 L'organo di controllo tecnico esamina e rilascia rapporto sull'applicazione conforme alle norme delle prescrizioni della 'procedura d'ispezione, certificazione e verifica' di volta in volta determinante (articolo 2.4).
- 9.4 L'organo di controllo tecnico delibera con la maggioranza dei membri partecipanti alla votazione. Raggiunge il quorum quando tutti i membri effettivi sono presenti alla votazione o sono rappresentati da un membro supplente nominato dal membro effettivo assente. Sulle delibere viene steso un verbale. Il direttore e il responsabile dell'ufficio di certificazione partecipano alle sedute dell'organo di controllo tecnico con funzione di consulenza.
- 9.5 I membri dell'organo di controllo tecnico non sono vincolati a direttive riguardo alle operazioni concrete d'ispezione e certificazione, fatta eccezione per
- le disposizioni vigenti (leggi, ordinanze, determinazioni dell'Organizzazione internazionale per la normazione ISO a livello mondiale, del Comitato europeo di normazione CEN e dei comitati di normazione svizzeri, della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL e della ASIC ecc.)
 - la procedura d'ispezione e di certificazione e le delibere di principio dell'organo tecnicamente competente.

In particolare non sottostanno ad alcuna disposizione dell'assemblea generale o comitato direttivo o direzione dell'associazione o dei comitati direttivi della rappresentanza di interessi tecnici e/o di politica economica e sociale del relativo ramo economico. Non rilasciano nessun genere di informazioni a terzi riguardo ai risultati dell'ispezione della certificazione e riguardo alle installazioni aziendali del cliente. Il suo presidente rappresenta l'organo di controllo tecnico nei confronti degli altri organi e membri dell'associazione e partecipa alle sedute del comitato direttivo in veste di ospite.

- 9.6 L'organo di controllo tecnico funge inoltre da collegio arbitrale. Tale collegio arbitrale decide in via definitiva in caso di controversie che, per quanto riguarda gli aspetti tecnici e/o giuridici delle ispezioni, scaturiscono da questo statuto, dalla procedura d'ispezione, certificazione e verifica di volta in volta determinante e/o dall'attività pratica dell'associazione. In caso di ricusa di componenti del collegio arbitrale, questi devono ritirarsi e nominare un membro supplente imparziale. La giustezza oggettiva della decisione è sottratta al riesame dei tribunali ordinari. Il collegio arbitrale si costituisce da sé e determina la propria procedura. Decisioni e misure devono essere inviate alle imprese interessate con l'indicazione dei rimedi giuridici.

Art. 10 Direzione dell'ufficio di certificazione, direzione dell'ufficio d'ispezione e ispettori, direzione dell'esecuzione di programma EPD

- 10.1 Il responsabile dell'ufficio di certificazione ha il compito di eseguire le certificazioni e rilasciare gli attestati sulla base dei rapporti d'ispezione secondo le vigenti prescrizioni, norme, statuto e regolamenti. Deve informare e assistere ampiamente l'organo di controllo tecnico e le commissioni di esperti per lo svolgimento delle loro funzioni. Per il resto si applica anche per analogia l'art. 9.5, 1ª frase.

Il responsabile dell'ufficio di ispezione dirige gli ispettori, coordina i loro interventi e deve prestare attenzione in particolare che gli ispettori compiano il proprio dovere con competenza, neutralità e incorruttibilità, nonché nelle forme e nei tempi dovuti.

Il responsabile dell'esecuzione di programma EDP dirige gli organi attinenti e in particolare deve prestare attenzione che tutte le persone coinvolte compiano il proprio dovere con competenza, neutralità e incorruttibilità, nonché nelle forme e nei tempi dovuti.

- 10.2 Gli ispettori in quanto periti neutrali eseguono le ispezioni dei membri all'esterno dell'associazione, attenendosi alle prescrizioni della 'procedura d'ispezione e di certificazione' di volta in volta determinante. Devono possedere competenza tecnica e integrità professionale. Possono essere invitati a partecipare alle sedute delle commissioni di esperti con funzione di consulenza. Per quanto riguarda le operazioni concrete d'ispezione e certificazione sono sottoposti alla supervisione e al coordinamento da parte del responsabile dell'ufficio di certificazione.
- 10.3 Gli ispettori sono incaricati e congedati dal responsabile dell'ufficio d'ispezione in collaborazione con il direttore e il presidente della competente commissione di esperti.
- 10.4 Le persone coinvolte nell'esecuzione di programma EDP sono incaricate e congedate dal responsabile, in collaborazione con il direttore.

Art. 11 Commissioni di esperti e altri comitati di supporto

- 11.1 L'associazione dispone di una commissione di esperti presso l'ufficio d'ispezione e certificazione per ogni sfera di competenza.
- 11.2 La commissione di esperti supporta il responsabile dell'ufficio di certificazione in particolare nella valutazione dei risultati del controllo, dell'ispezione e/o della certificazione che devono esserle sottoposti in modo neutrale. Esprimono in forma anonima raccomandazioni in merito al rilascio/alla revoca del certificato nonché

all'autorizzazione a usare il marchio (art. 2.3), senza distinzione/conoscenza dell'esaminando.

- 11.3 Le commissioni di esperti interpretano in conformità alle norme e con indirizzo alla pratica le prescrizioni di volta in volta determinanti della 'procedura d'ispezione e di certificazione' (art. 2.4).
- 11.4 Il responsabile dell'esecuzione di programma EDP riceve il supporto tecnico dei rispettivi forum di gruppi di prodotti e del comitato di regolamento delle categorie di prodotti. Nei forum di gruppi di prodotti sono coinvolti in particolare anche produttori o associazioni di produttori e i cosiddetti ambienti interessati.

Art. 12 Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione

- 12.1 Per le modifiche del presente statuto occorre l'approvazione di due terzi dei membri rappresentati e, ove necessario, dell'autorità competente. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.
- 12.2 Per lo scioglimento o la fusione dell'associazione occorre l'approvazione dei due terzi dei membri rappresentati. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente. La liquidazione è attuata dal comitato direttivo, a condizione che l'assemblea generale non incarichi altri liquidatori.
- 12.3 In caso di scioglimento dell'associazione l'eventuale patrimonio della stessa passa all'Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo.

Art. 13 Aspetti finanziari

Le entrate dell'ASMP consistono nei contributi annui dei suoi membri attivi e membri ospiti e nelle tariffe a copertura dei costi per la sua attività d'ispezione, certificazione e verifica.

Per le passività dell'ASMP risponde esclusivamente il suo patrimonio, in particolare i membri esclusivamente fino all'ammontare del loro contributo annuo.

Art. 14 Iscrizione nel registro di commercio

L'ASMP deve essere iscritta nel registro di commercio.

Berna, il 13 giugno 2014


Presidente


Direttore